



Città di
Rivarolo Canavese

Sempre un passo avanti



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIO-SANITARIO DI CITTADINI IN SITUAZIONE DI DISAGIO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 26.03.2004,
modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 20.05.2004

Art. 1
OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e le condizioni di accesso al servizio di trasporto socio-sanitario che il Comune istituisce per sostenere le difficoltà di coloro che, in condizioni di disagio economico, ancorché non infermi, necessitano di raggiungere presidi sanitari dell'ASL 9 o convenzionati per sottoporsi a prestazioni ambulatoriali e terapie.

L'intervento del Comune integra i servizi di trasporto sanitario garantiti in forma gratuita dall'ASL 9, secondo quanto stabilito con deliberazione del suo Direttore Generale n. 516 del 22 maggio 2001.

Il servizio è ricondotto alla tipologia delle azioni che il Comune svolge allo scopo di promuovere una qualificata integrazione sociale dei soggetti in stato di bisogno e a rischio di emarginazione, in linea con le finalità contenute nel Regolamento per l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 21 dicembre 2001. Qualora L'ASL 9 deliberasse una diversa rideterminazione dei livelli di assistenza garantiti in materia di trasporti socio-sanitari, il Comune di Rivarolo Canavese interverrà sempre esclusivamente a integrazione di quelli, salvo diversa disposizione regolamentare.

Art. 2
MODALITA' DI GESTIONE

Il Comune di Rivarolo Canavese gestisce il servizio di trasporto socio-sanitario, come sopra descritto, in forma indiretta, attraverso contratto di appalto con soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro, operanti in ambito socio-sanitario entro il territorio dell'ASL 9. Il contratto sarà stipulato a seguito di apposita gara specificamente rivolta a tali soggetti. Il relativo bando, la cui approvazione è demandata all'organo esecutivo, dovrà tener conto dei seguenti principi fondamentali:

- l'aggiudicatario dovrà documentare un'esperienza almeno triennale in attività socio-sanitarie e possedere una dotazione strumentale e organizzativa idonea ad assolvere l'incarico senza pregiudizio per l'utente finale (adeguato parco macchine, numero sufficiente di operatori, adeguata gestione amministrativa, ecc.);
- il corrispettivo è determinato dalla combinazione dei valori di rimborso chilometrico (tariffe ACI) e di prestazione oraria dell'operatore;
- il personale addetto al trasporto, ancorché volontario, dovrà dimostrare una specifica formazione nel settore socio-sanitario;
- i volontari impiegati nell'esecuzione del servizio dovranno risultare tutelati dalla prescritta assicurazione per responsabilità civile e infortuni, a cura e carico del sodalizio di appartenenza.

In subordine alla soluzione gestionale attraverso organizzazioni non lucrative, quando non disponibili, il Comune si riserva la facoltà di attivare comunque il servizio oggetto del presente regolamento in forma di appalto a imprese di autotrasporto, ai prezzi di mercato, previo esperimento di gara.

Art. 3
DESTINATARI DEL SERVIZIO E REQUISITI PER L'ACCESSO

Il servizio è riservato in forma gratuita ai cittadini rivarolesi il cui nucleo familiare di appartenenza dimostri una condizione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore alla soglia del disagio, come definita all'art. 10 del citato Regolamento, che debbano sottoporsi, ancorché non barellati, presso uno dei presidi dell'ASL 9 o convenzionati:

- a cicli di radioterapia e di chemioterapia;
- a terapia iperbarica;
- a terapie riabilitative.(1)

Eccezionalmente il servizio può essere esteso ai trasporti nei presidi esterni all'ASL 9 in caso di documentata impossibilità dell'Azienda di fornire analoghe prestazioni.

L'interessato dovrà essere in possesso di attestazione ISE e presentare apposita richiesta, su modulo predisposto dall'Amministrazione comunale, all'Ufficio Politiche Sociali, corredata del documento di prenotazione della terapia rilasciato dall'ASL, con indicazione della durata del trattamento, dei giorni e dell'ora di effettuazione dello stesso. Non si garantisce il servizio di trasporto socio-sanitario quando la richiesta di accesso risulti incompleta dei dati essenziali o pervenga oltre il quindicesimo giorno precedente il primo trattamento.

L'ufficio comunale, ricevuta l'istanza, verifica la sussistenza dei requisiti e la completezza del documento per poi trasmetterlo, convalidato, al gestore del trasporto, che dà riscontro in forma scritta. Tale carteggio costituisce giustificativo delle spettanze che verranno liquidate al gestore su ricevimento fattura, a cadenza mensile posticipata.

(1) periodo così modificato con D.C.C. n. _____ del _____.

Art. 4

NORME DI RISERVATEZZA

I funzionari dell'Amministrazione comunale e gli addetti al servizio, compreso il soggetto gestore incaricato dal Comune, sono tenuti a garantire il diritto alla riservatezza degli utenti. I dati personali raccolti dall'ufficio comunale preposto saranno trattati per esclusivi fini di erogazione della prestazione e soggetti a vincolo di segretezza.

In applicazione della vigente normativa in materia di riservatezza (L. 675/97 e s.m.i.), si stabilisce, fra l'altro, che:

- i dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato;
- contestualmente all'istanza di accesso al servizio è rilasciata la prescritta informativa;
- i dati idonei a rivelare lo stato di salute sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo e sono trattati con tecniche di cifratura o altri sistemi che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità. Di tali dati è in ogni caso vietata la diffusione.

Art. 5

CONTROLLI

Qualora, a seguito di formali controlli, l'ufficio comunale dovesse accertare la non veridicità delle dichiarazioni rese a corredo della domanda di ammissione al servizio, sarà addebitato all'utente l'intero costo della prestazione, fatte salve le ulteriori conseguenze penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci.

Il servizio sarà inoltre sospeso d'ufficio in caso di inosservanza da parte dell'utente degli orari stabiliti per il trasporto, salvo giustificazioni dovute a cause di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà dell'utente.

Art. 6

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

E' demandata alla Giunta comunale e agli organi tecnici dell'Amministrazione, per le rispettive competenze, l'attuazione del presente Regolamento, compresa la stipula del contratto di gestione. Il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, istituirà i necessari interventi di spesa per far fronte agli oneri conseguenti l'attivazione del servizio.

In fase di prima applicazione, in quanto sperimentale, il servizio verrà attivato per la durata di dodici mesi.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rimando alla vigente normativa.

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che l'approva.